REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/583 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione ([2]).

(2) La società Weifang Ensign Industry Co., Ltd., ([3]) codice addizionale TARIC A882, soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 33,8 %, il 9 giugno 2022 ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Shandong Ensign Industry Co., Ltd.

(3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.

(4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.

(5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.

(6) La modifica del nome dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha ufficialmente cambiato nome, ossia il 26 maggio 2022. Il richiedente ha presentato la notifica relativa all'approvazione della modifica del nome fornita dalle autorità locali che conferma tale data.

(7) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A882.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è così modificato:

«Weifang Ensign Industry Co., Ltd.	A882»

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).
([3]) Tariffa integrata dell'Unione europea.